



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 giugno 2009 (03.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140 (CNS)**

**10073/1/09
REV 1**

**SOC 349
JAI 312
MI 213**

RELAZIONE

della:	Presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio EPSCO
doc. prec.:	9807/09 SOC 323 JAI 291 MI 200
prop. Comm.:	11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato di avanzamento

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, complemento alla legislazione CE vigente nel settore¹, vieterà la discriminazione per i motivi suddetti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; prestazioni sociali; istruzione; accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Al momento della presentazione le delegazioni, in ampia maggioranza, hanno accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità². Tuttavia talune delegazioni avrebbero preferito, invece di un approccio orizzontale, disposizioni in materia di disabilità con maggiori ambizioni.

Alcune delegazioni, pur mettendo in risalto l'importanza della lotta alla discriminazione, hanno espresso il parere che, prima che si adotti altra normativa a livello comunitario, occorra acquisire maggiore esperienza con l'attuazione del diritto comunitario in vigore. Esse hanno messo in discussione la tempestività e la necessità della nuova proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni.

Talune altre delegazioni hanno chiesto chiarimenti ed hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, all'esigenza di rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà, alla divisione di competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve di esame generale sulla proposta. CZ, DK, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare mentre CY e PL riserve di esame linguistico. La Commissione, nel frattempo, ha confermato per il momento la propria proposta originale ed ha mantenuto riserve di esame su qualsiasi modifica ad essa apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009³.

² V. docc. 12892/2/08 REV 2, 12892/08 ADD 1 REV 1 e 8321/09.

³ V. doc. A6-0149/2009. È stata nominata relatrice Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE).

II. LAVORI DEL CONSIGLIO SOTTO LA PRESIDENZA CECA RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA DISABILITÀ (ARTICOLO 4)

1. Approccio della Presidenza

Il 17 dicembre 2008 il Consiglio EPSCO è stato informato dei progressi realizzati sotto la presidenza francese⁴ e il Gruppo "Questioni sociali" ha continuato l'esame della proposta sotto la presidenza ceca in base a proposte redazionali⁵ della presidenza stessa concernenti *le disposizioni specifiche sulla disabilità*. Queste proposte redazionali mirano in particolare a:

- allineare ulteriormente le disposizioni con il testo della *Convenzione delle Nazioni Unite* sui diritti delle persone con disabilità;
- chiarire i *concetti fondamentali* che definiscono la parità di trattamento delle persone con disabilità, tra cui l'*obbligo generale* di garantire che le persone con disabilità abbiano "accesso su base di uguaglianza con gli altri" nei settori disciplinati dalla direttiva (invece dell'"accesso effettivo e non discriminatorio" proposto dalla Commissione) e l'*obbligo più specifico* di prevedere una "soluzione appropriata" ove occorra in casi particolari;
- riconoscere il tempo che occorrerà per attuare gli elementi più ambiziosi della direttiva stabilendo che le disposizioni che impongono un adeguamento ad edifici o infrastrutture esistenti saranno oggetto di *attuazione graduale*;
- assicurare che la direttiva non crei un onere nuovo e sproporzionato per gli *operatori e le piccole e medie imprese*; nonché

⁴ Ved. doc. 16769/1/08 REV 1.

⁵ Docc. 8999/1/09 REV 1 e 9807/09.

- migliorare la *certezza del diritto* delle disposizioni e la coerenza intrinseca del progetto di direttiva, anche per quanto riguarda il campo d'applicazione.

Le delegazioni hanno manifestando un atteggiamento in generale positivo riguardo all'approccio della presidenza ceca, che segna a loro avviso un passo avanti nella giusta direzione, apprezzando soprattutto lo sforzo di chiarire il testo, provvedere all'attuazione graduale di talune disposizioni e allineare maggiormente il progetto di direttiva alla convenzione delle Nazioni Unite. Tuttavia occorrerà ancora discutere approfonditamente sulle disposizioni in materia di disabilità nonché su altri aspetti della proposta non discussi sotto la presidenza ceca.

2. **Questioni in sospeso**

Occorre in particolare approfondire le questioni seguenti:

- *campo di applicazione* delle disposizioni anche riguardo a infrastrutture, edifici, trasporti, concezione e produzione dei beni;
- *implicazioni finanziarie e pratiche* delle disposizioni;
- *certezza del diritto* soprattutto riguardo agli obblighi concreti imposti dalla direttiva, anche in ordine alle espressioni del tipo "su base di uguaglianza con gli altri" e "soluzioni ragionevoli"⁶;
- interrelazione tra il progetto di direttiva e *norme o specifiche settoriali più particolareggiate* sull'accessibilità di particolari beni, tra cui i trasporti pubblici;
- *calendario di attuazione* soprattutto in ordine a disposizioni che impongono di *modificare infrastrutture ed edifici esistenti* nonché

⁶ V. infra punti 4 (Certeza del diritto nell'intera direttiva) e 5 (Legittime disparità di trattamento).

- eventuale necessità di un ulteriore allineamento *con la convenzione ONU, tenendo conto dell'esigenza di certezza del diritto.*

III. QUESTIONI IN SOSPESO NON DISCUSSE DURANTE LA PRESIDENZA CECA

1. Divisione delle competenze, base giuridica e sussidiarietà (articolo 3)

Occorrono ulteriori discussioni al fine di demarcare la *divisione di competenze* tra Stati membri e Comunità europea nel modo più preciso possibile⁷. Ulteriori lavori sono altresì necessari per precisare la delicata distinzione tra *accesso* a settori quali l'istruzione, la sanità e la protezione sociale, e l'*organizzazione* di tali settori, essendo quest'ultimo un aspetto di competenza nazionale. Altre questioni che richiedono ulteriore esame comprendono la *dimensione transfrontaliera*, che presuppone le competenze della Comunità nei settori elencati nel campo di applicazione, le disposizioni connesse al *diritto di famiglia* (articolo 3, paragrafo 2) e l'esigenza di trovare un equilibrio tra antidiscriminazione e *diritti delle persone nella vita privata* (ad esempio, articolo 3, paragrafo 1).

2. Legittime disparità di trattamento

L'attuale progetto di testo prevede talune *disparità di trattamento* che non dovrebbero essere considerate discriminatori (ad esempio, l'offerta di tariffe ridotte per bambini, persone con disabilità o pensionati nei trasporti pubblici) e contiene disposizioni specifiche riguardanti la valutazione dei rischi da parte di fornitori di servizi finanziari, comprese le assicurazioni. Tuttavia, occorre discutere ulteriormente, in particolare, il concetto cruciale di disparità di trattamento "*obiettivamente e ragionevolmente giustificate*", di modo che sia fatta una netta distinzione tra disparità di trattamento non consentite e quelle giustificate.

⁷ V. anche il parere del Servizio giuridico del Consiglio che approva ampiamente la base giuridica scelta dalla Commissione e conferma la discrezionalità del Consiglio nel decidere quale azione occorra nell'ambito della normativa proposta ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE (doc. 14896/08).

3. Certezza del diritto nell'intera direttiva

Sottolineando l'importanza della certezza del diritto, le delegazioni hanno espresso l'auspicio che non vi siano altri casi da dover proporre dinanzi alla Corte di giustizia europea (CGCE). Esse, di conseguenza, hanno messo in risalto la necessità di una formulazione più chiara possibile, anche nelle *definizioni* dei termini fondamentali, ed hanno sottolineato l'importanza di assicurare *coerenza con la normativa vigente*.

4. Varie

Occorrerà discutere ulteriormente anche un consistente numero di questioni più specifiche, tra cui:

- *onere finanziario e amministrativo* potenzialmente generato dalle disposizioni, in particolare per le *PMI e i lavoratori autonomi*;
- nozione di *discriminazione per associazione*;
- questione *dell'integrazione di genere* e della *discriminazione multipla*;
- leggi nazionali che assicurano la *laicità dello Stato* e misure riguardanti la possibilità di indossare simboli religiosi nelle scuole; nonché
- *data di attuazione* delle disposizioni che esulano dalla disabilità.

Maggiori dettagli sulla posizione delle delegazioni si trovano nei docc. 16594/08 + ADD 1, 9596/09 e 10072/09⁸.

⁸ Questi documenti saranno distribuiti a tempo debito.

IV. CONCLUSIONE

Pur essendosi compiuti progressi tangibili sotto la presidenza ceca nel tentativo di chiarire il testo della proposta di direttiva, è evidente il bisogno di ulteriori lavori in merito alla proposta.
